

consegna:

enerdì 11 aprile 2025 - 13:57:02

Mittente:

gdp.frosinone@civile.ptel.giustiziacert.it

Email Mittente:

gdp.frosinone@civile.ptel.giustiziacert.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Corpo:

GIUDICE DI PACE di Frosinone.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 01

Tipo procedimento: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Numero di Ruolo generale: 239/2025

Giudice: STACCONE VINCENZO

Attore Principale: TURRIZIANI MARIA GRAZIA

Convenuto Principale: COMUNE DI FROSINONE

Si da' atto che in data 11/04/2025 alle ore 13:58 il cancelliere CALDARONI DIEGO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica pec@pec.comune.frosinone.it della parte ANNARITA GERMANI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 11/04/2025

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITO MINUTA SENTENZA DEFINITIVA E PUBBLICAZIONE

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 11/04/2025 13:58

Registrato da CALDARONI DIEGO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 31240.eml

- ATT00001.txt

- IndiceBusta.xml

- Comunicazione.xml

deposito_Minuta_Sentenza_Definitiva.pdf



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

IL GOP

Dott. Vincenzo Staccone

Fascicolo 239/2025

Successivamente, alle ore 13,25 viene riaperto il verbale d'udienza del 11/04/2025 per dare lettura della sentenza resa nel procedimento civile in epigrafe indicato, ai sensi dell'art. 429 cpc.

Si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che pertanto alle ore 13,25, in esito alla camera di consiglio svolta al termine della discussione e dell'udienza, la causa è stata decisa; viene quindi data lettura della sentenza nella loro assenza.

Il GOP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott. Vincenzo Staccone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 239 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025
avente ad oggetto: opposizione a verbale CDS

TRA

TURRIZIANI Maria Grazia CF TRRMGR62R70D810K, in proprio PEC:
mg.turriziani@kelipecc.it;

Opponente

E

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Riccardo Mastrangeli,
elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Via Plebiscito, rapp.to e difeso
dalla dott.ssa Annarita Germani in qualità di funzionario di Polizia Locale delegato;

Opposto

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE

Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 11/04/2025.

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO

Come da conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.)

Con ricorso depositato il 22/01/2025, regolarmente notificato a mezzo PEC al Comune di Frosinone il 03/02/2025 in uno con pedissequo decreto di fissazione d'udienza per il giorno 11/04/2025, l'Avv. Turriziani ha impugnato il verbale N. 117148X, n. registro 5363/2024 con il quale le è stato contestata la violazione dell'Art. 158, comma 1 g) del Cds per aver effettuato il giorno 28.10.2024 alle ore 11:50 "la fermata (o sosta) su di un passaggio pedonale (o ciclabile)". Fatto accertato dall'ausiliario del traffico TATA Stefano.

Ha eccepito la ricorrente:

- a) la nullità del verbale per difetto/assenza del potere di accertamento dell'ausiliario del traffico TATA Stefano;
- b) Nullità del verbale per indeterminatezza del luogo ove in sosta la vettura - contraddittorietà della motivazione della sanzione, atteso che la vettura per come

parcheggiata non ostacolava alcun transito pedonale e non vi sono neppure parcheggi a pagamento in prossimità del luogo.

Si è costituito il comune di Frosinone con comparsa depositata il 02/04/2025 deducendo:

- 1) la piena legittimità del verbale elevato dall'ausiliario del traffico Tata Stefano, nominato con decreto del Sindaco di Frosinone prot. 58137 del 07/11/2019 e la conseguente sussistenza del potere di accertamento dell'ausiliario della sosta, dipendente comunale, scaturente direttamente dall'art. 12 comma 3 lettera B) del Codice della Strada ed esercitabile per la contestazione di tutte le violazioni commesse in materia di sosta dei veicoli nel territorio del Comune di Frosinone;
- 2) la puntuale indicazione, nel verbale, del luogo della commessa infrazione, laddove si fa riferimento a Viale Marconi n. 16, che non lascia spazi ad equivoci;

ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata istruita mediante il deposito della documentazione prodotta dalle parti.

Il ricorso è fondato ed esso può essere accolto.

Quanto al motivo afferente al difetto di potere di accertamento da parte dell'ausiliario del traffico, il decreto sindacale n. prot. 58137 del 07/11/2019, depositato dal Comune di Frosinone a comprova della legittimazione dell'ausiliario che ha elevato la contravvenzione, indica che il sig. Tata Stefano è stato certamente abilitato, in qualità di ausiliario della sosta, all'accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17 comma 132 delle leggi 127/1997 e art. 68 della legge 488/1999, con competenza estesa a tutto il territorio del comune di Frosinone, ma nulla esplicita in ordine all'effettivo conferimento delle funzioni svolte dal sig. Tata, ai sensi dell'art. 12 bis del CdS.

Ed invero, l'art. 49 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (commi 5 duodecies e 5 terdecies) ha abrogato entrambe le disposizioni normative su richiamate, ed ha introdotto (comma 5 ter lettera d) l'art. 12 bis del CdS, che disciplina ora la figura dell'ausiliario del traffico, in luogo della vecchia normativa, precisandone competenze e poteri sanzionatori.

In particolare, il primo comma del sufferito articolo dispone che, con provvedimento del sindaco, possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi.

Il successivo comma quarto, precisa che al personale di cui al medesimo articolo, è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli

ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo.

A giudizio dello scrivente GdP la figura dell'ausiliario del traffico così come disciplinata dall'art. 12 bis del CdS non può essere sovrapposta al personale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del CDS richiamato dall'ente convenuto, trattandosi di due categorie di soggetti affatto differenti, ai quali risultano conferibili poteri di accertamento e di contestazione di diversa consistenza e portata, in particolare più limitati per l'ausiliario del traffico rispetto a quelli del personale degli uffici competenti in materia di viabilità.

Ed invero, mentre al personale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), ovvero al personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono, spettano compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade, all'ausiliario della sosta (dipendente comunale che, come nel caso di specie, non risulta appartenere al personale dell'ufficio competente in materia di viabilità), sono conferiti dall'art. 12 bis del CdS poteri circoscritti alla sola contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, ma solo nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, ancorché, come indicato dall'allegato 2 della circolare del Ministero dell'Interno Prot. 300-A-7923-20-101-3-3-9 del 22 ottobre 2020, al personale di vecchia formazione dovrebbe comunque procedersi al rinnovo della designazione da parte del sindaco, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 bis CdS (provvedimento non allegato dal Comune di Frosinone), deve ritenersi che al sig. Tata Stefano, in virtù della sola abilitazione di cui al decreto del Sindaco di Frosinone del 07/11/2019, non siano stati conferiti né le funzioni di accertamento di cui all'art. 12 bis del CdS né quelli più ampi di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del medesimo codice, che competono al personale dell'ufficio viabilità, all'uopo formato (ai sensi dell'art. 23 del regolamento d'esecuzione e di attuazione).

In ogni caso, pur ritenendo che in virtù di quanto decretato nel provvedimento prodotto il sig. Tata sia legittimato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 bis del CdS, il Comune di Frosinone non ha allegato documentazione atta a comprovare che il luogo in cui è stata commessa l'infrazione, in Frosinone, Viale Marconi, n. 16, si trovi, secondo quanto indicato all'art. 12 bis, I comma, CdS, nell'ambito di un'area oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, e pertanto, allo stato attuale degli atti, deve ritenersi che la

contravvenzione elevata al ricorrente sia illegittima, non essendoci riscontro del potere sanzionatorio dell'ausiliario della sosta che l'ha elevata.

Ogni altra questione da ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 239/2025, tra Avv. Turriziani Maria Grazia e Comune di Frosinone, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale N. 117148X, n. registro 5363/2024; condanna il comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Turriziani, che liquida nella somma, che appare congrua di € 343,00, di cui € 43,00 per spese, il resto per onorari, oltre accessori di legge.

Frosinone lì 11/04/2025

Il G.d.P.